

Ad iniziativa di Settore Entrate Tributarie e Patrimoniali	N. proposta 4
	Data 10/02/2026

## *Città' di Andria (BT)*

### **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO**

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMI DA 102 A 110, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199.

Visto: per presa visione

- La proposta è pervenuta il \_\_\_\_\_
  - Alla proposta sono allegati i seguenti documenti:  
\_\_\_\_\_
- La deliberazione diviene esecutiva
  - a) Decorso l'undicesimo giorno dalla sua pubblicazione il cui periodo va dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_
  - b) Immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.to L.vo 267/2000
- sulla proposta di cui innanzi è stata adottata la deliberazione di Consiglio Comunale n°, \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ ore \_\_\_\_\_
- Assenti: \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

---

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Premesso che:

- l'articolo 1, commi dal 102 al 110 della L. 30 dicembre 2025, n. 199, così recita:

**102.** Ferma restando la facoltà di introdurre sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, le regioni e gli enti locali, in osservanza dei principi di cui agli [articoli 23, 53 e 119 della Costituzione](#) e dei principi generali dell'ordinamento tributario nonché nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità, possono introdurre autonomamente, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare tributi di loro spettanza, tipologie di definizione agevolata che prevedono l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti;

**103.** Ciascuna regione e ciascun ente locale può stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente.

**104.** Nel caso in cui la legge statale preveda forme di definizione agevolata, le regioni e gli enti locali possono introdurre, anche nei casi di affidamento dell'attività di riscossione ai soggetti di cui all'[articolo 52, comma 5, lettera b\), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#), e all'[articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), analoghe forme di definizione agevolata per assicurare ai contribuenti il medesimo trattamento tributario.

**105.** Possono essere oggetto di definizione agevolata i tributi disciplinati e gestiti dalle regioni e dagli enti locali, con esclusione dell'imposta regionale sulle attività produttive, delle compartecipazioni e delle addizionali a tributi erariali.

**106.** Le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata devono riferirsi a periodi di tempo circoscritti e consentire anche l'utilizzo di tecnologie digitali per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione delle relative disposizioni.

**107.** Le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata sono adottati tenuto conto della situazione economica e finanziaria degli enti stessi e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate.

**108.** I regolamenti degli enti locali, in deroga all'[articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), all'[articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#), all'[articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23](#), e all'[articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160](#), acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.

**109.** Le regioni e gli enti locali possono adottare forme di definizione agevolata anche per le entrate di natura patrimoniale.

**110.** Fermo restando quanto previsto dall'[articolo 5-quater del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 febbraio 2003, n. 27](#), l'[articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289](#), è abrogato limitatamente alla facoltà prevista per le regioni, le province e i comuni di adottare leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei propri tributi.

### Preso atto, quindi, che:

- la Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025) ha confermato ed ampliato la facoltà per gli Enti Locali di deliberare l'introduzione di misure di definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non rimosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale o avvisi di accertamento esecutivi;
- detta Legge consente ai Comuni di disciplinare autonomamente, con apposito regolamento, l'esclusione delle sanzioni e degli interessi di mora per i debiti tributari e patrimoniali, favorendo così il rientro spontaneo dei contribuenti e il miglioramento degli indici di riscossione dell'Ente;

**Vista** la allegata relazione del Dirigente del Settore Entrate tributarie e patrimoniali;

**Ritenuto, di aderire alla DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI** ai sensi dell'articolo 1, commi da 102 a 110, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, **senza alterare gli equilibri di bilancio** e al fine di:

- favorire il recupero dei crediti tributari/patrimoniali **"incagliati"**,
- diminuire il contenzioso tributario in corso,
- *introdurre forme di definizione agevolata che consentano di regolarizzare l'omesso o carente versamento delle entrate comunali prima ancora che queste siano state accertate dall'ente;*

**Ribadito che** l'art. 1, commi 102 e seguenti della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, sopra riportato, attribuisce ai Comuni la facoltà di introdurre autonomamente (*con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare tributi di loro spettanza*), tipologie di definizione agevolata che prevedono l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla

data di pubblicazione dell'atto nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.

**Visto** l'allegato Regolamento per la Definizione Agevolata che è suddiviso nelle seguenti n. 5 sezioni:

- **Parte I: Definizione agevolata entrate tributarie e patrimoniali in riscossione coattiva**, avente ad oggetto la disciplina per la definizione agevolata delle entrate tributarie/patrimoniali comunali (ICI, IMU, TASI, TARI, TARSU e Canone patrimoniale unico) relative a **ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di avvisi di accertamento esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, non riscossi, notificati dal 01 gennaio 2012 al 31 dicembre 2023;**
- **Parte II: Definizione agevolata delle liti pendenti**, avente ad oggetto la disciplina per la definizione agevolata delle **controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2026;**
- **Parte III: Conciliazione agevolata dei ricorsi**, avente ad oggetto la disciplina per la definizione agevolata delle **controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2026 attraverso l'istituto della conciliazione agevolata;**
- **Parte IV: Regolarizzazione degli omessi versamenti rateali**, avente ad oggetto la disciplina per la definizione agevolata degli **omessi versamenti rateali scaduti alla data del 01/01/2026;**
- 5. **Parte V: Regolarizzazione omessi versamenti e dichiarazioni**, avente ad oggetto la disciplina per la definizione agevolata:
  - **degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 1° gennaio 2026 relativi alla TARI di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non ancora accertati dall'Ente,**
  - **degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 1° gennaio 2026 relativi all'IMU, non ancora accertati dall'Ente;**

**Visto** l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie;

**Visti** i seguenti pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 da:

- tecnico, del Dirigente del Settore Entrate Tributarie e Patrimoniali (ad interim) Dott. R. Laforenza,
- contabile, del Dirigente del Settore Programmazione Economico-Finanziaria, Contabilità, Controllo analogo, Economato e Provveditorato, Partecipazioni Societarie, Gestione giuridica ed economica del personale - Dott. R. Laforenza;

**Acquisito** il parere favorevole dell'Organo di revisione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data xxxxxxxxx dalla Commissione Consiliare ....., come da verbale trattenuto, agli atti d'ufficio;

**Individuato** il responsabile del procedimento nella persona del Dott. R. Laforenza, il quale dichiara, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del vigente "Piano triennale di prevenzione della corruzione", che ai fini dell'adozione del presente atto non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, cui consegue l'obbligo di astensione;

**Quanto sopra premesso,**

**Visti**, altresì:

- il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL),

- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160,
- la citata Legge di Bilancio 2026,

con voti..... espressi in forma palese;

### DELIBERA

1. **di aderire** alla DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI ai sensi dell'articolo 1, commi da 102 a 110, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, salvaguardando gli equilibri di bilancio e al fine di:
  - favorire il recupero dei crediti tributari/patrimoniali "incagliati",
  - diminuire il contenzioso tributario in corso,
  - introdurre forme di definizione agevolata che consentano di regolarizzare l'omesso o carente versamento delle entrate comunali prima ancora che queste siano state accertate dall'ente;

2. **di approvare** l'allegato Regolamento Comunale per la DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI (ai sensi dell'articolo 1, commi da 102 a 110, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199), suddiviso nelle seguenti n. 5 sezioni:

**Parte I: Definizione agevolata entrate tributarie e patrimoniali in riscossione coattiva**, avente ad oggetto la disciplina per la definizione agevolata delle entrate tributarie/patrimoniali comunali (ICI, IMU, TASI, TARI, TARSU e Canone patrimoniale unico) relative a **ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di avvisi di accertamento esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, non riscossi, notificati dal 01 gennaio 2012 al 31 dicembre 2023;**

**Parte II: Definizione agevolata delle liti pendenti**, avente ad oggetto la disciplina per la definizione agevolata delle **controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2026;**

**Parte III: Conciliazione agevolata dei ricorsi**, avente ad oggetto la disciplina per la definizione agevolata delle **controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2026 attraverso l'istituto della conciliazione agevolata;**

**Parte IV: Regolarizzazione degli omessi versamenti rateali**, avente ad oggetto la disciplina per la definizione agevolata degli omessi versamenti rateali scaduti alla data del 01/01/2026;

**Parte V: Regolarizzazione omessi versamenti e dichiarazioni**, avente ad oggetto la disciplina per la definizione agevolata:

- degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 1° gennaio 2026 relativi alla TARI di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non ancora accertati dall'Ente,
- degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 1° gennaio 2026 relativi all'IMU, non ancora accertati dall'Ente;

3. **di dare mandato** agli Organi amministrativi preposti:
  - di provvedere alla predisposizione di tutti gli atti necessari a rendere operativo il suddetto Regolamento Comunale per la DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI;
  - di dare notizia sul sito internet istituzionale dell'ente dell'approvazione del presente atto;

inoltre, al fine di avviare con urgenza le attività

### DELIBERA

di dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs.vo 267/2000.

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

---

---

---

---

Il Presidente

---

Il Segretario Generale

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

I Consiglieri